



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2025**

Modifica all’articolo 75, quarto comma, della Costituzione, per abolire il *quorum* di partecipazione per la validità dei *referendum* abrogativi e favorire la partecipazione democratica: chi vota, decide

ONOREVOLI SENATORI. - La « Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto » (nota come « Commissione di Venezia » e composta da esperti indipendenti di fama internazionale), adottando il « Codice di buona condotta sui referendum » ha raccomandato agli Stati di non prevedere per i referendum né un *quorum* approvativo né un *quorum* di partecipazione, al fine di evitare il boicottaggio del voto attraverso l'astensione, l'inutilità dei voti espressi e la falsificazione del tasso di affluenza.

L'esperienza italiana conferma che il *quorum* è uno strumento dannoso per la democrazia: trasforma l'astensione in un'arma strategica per le minoranze, riduce l'informazione ed elimina il dibattito, disincentiva la partecipazione dei cittadini, distorce la volontà popolare ed espone il processo democratico a comportamenti opportunistici.

È anche anacronistico alla luce del calo generalizzato dell'affluenza: quando fu approvata la Costituzione l'affluenza alle urne era superiore al 90 per cento mentre per le ultime elezioni europee, così come per le regionali e le comunali, hanno votato meno del 50 per cento degli elettori aventi diritto. Inoltre, mentre per le elezioni politiche il voto degli italiani all'estero pesa molto meno di quello dei residenti in Italia, per i referendum non esiste alcun correttivo, con l'effetto di un'ulteriore falsificazione del *quorum* determinata dal fatto che in media solo il 20 per cento degli oramai 6 milioni di italiani all'estero partecipa alle votazioni.

Mantenere il *quorum*, quindi, significa di fatto abolire il diritto dei cittadini a decidere tramite referendum. Limitarsi a ridurlo, ad esempio al 33 per cento degli aventi diritto

o al 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni, non risolverebbe le questioni di fondo.

Da un lato, infatti, riproporrebbe lo stesso meccanismo che incentiva il boicottaggio del voto e del dibattito pubblico da parte di una minoranza, dall'altro vanificherebbe la funzione di antidoto allo strapotere delle maggioranze parlamentari che i Costituenti - memori dell'esperienza fascista - hanno affidato al referendum. Con la mera riduzione del *quorum*, l'indicazione di astenersi per chi è contrario sarebbe ancora più forte, con un'oggettiva minaccia per la libertà e la segretezza del voto. E in contesti di forte controllo politico e sociale, o di erosione dello Stato di diritto (come purtroppo sta accadendo in importanti democrazie liberali), anche chi è favorevole avrebbe così paura ad andare a votare.

In una democrazia autentica, chi vota decide, senza barriere artificiali al libero esercizio della sovranità che puniscono i cittadini che partecipano attivamente e impediscono il controllo popolare sulle leggi del Parlamento.

L'esperienza comparata dimostra che senza il *quorum* la partecipazione dei cittadini aumenta considerevolmente e, infatti, non è previsto nelle democrazie che abitualmente usano l'istituto referendario come la Svizzera e gli Stati Uniti.

Con il presente disegno di legge, vogliamo eliminare il *quorum* quale passo fondamentale per restituire dignità e forza allo strumento referendario, rendendo effettiva la volontà popolare non solo per i referendum confermativi di modifiche costituzionali - dove già non è previsto - ma anche per quelli abrogativi.

È bene chiarire, infine, che non c'è alcuna connessione logica fra il *quorum* di partecipazione e il numero delle firme per promuovere un *referendum*, che invece è volto a garantire la serietà dell'iniziativa. L'attuale numero di sottoscrizioni previste dalla Costituzione continua a svolgere adeguatamente questa funzione e l'introduzione della raccolta firme digitale (dovuta all'accertamento

da parte del Comitato diritti umani dell'Onu nel caso Staderini-De Lucia vs Italy, della violazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici a causa delle irragionevoli restrizioni esistenti) non ha reso troppo facile promuovere *referendum*, considerato che da quando esiste la piattaforma gratuita su trenta proposte di *referendum* solo due hanno superato le 500.000 firme.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».